

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1563

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLA, LADU, BERNASSOLA,
DI STEFANO e LAURIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1993

Istituzione dell'Albo professionale dei consulenti tributari

ONOREVOLI SENATORI. - Le normative vigenti relative alla disciplina delle attività professionali si presentano oggi inadeguate, per disposizioni in parte contrastanti e carenti, talvolta insensibili alla evoluzione ed alle problematiche connesse alla nuova normativa che coinvolge l'esercizio delle varie professioni nonché al rapido avanzamento delle tecnologie, talvolta inerti di fronte all'incalzare delle direttive comunitarie, talvolta indifferenti nei confronti delle professioni emergenti.

I tentativi legislativi finora proposti non hanno partorito l'effetto sperato di organizzare e precisare gli ambiti da attribuire alle varie professioni anche e soprattutto di natura contigua, al fine di evitare l'insorgere di controversie relativamente all'esclusività di competenze, ma anche allo scopo di tutelare i rapporti fra il professionista e il cliente e viceversa. Quanto finora detto vale *in primis* per la professione emergente di consulente tributario, riconosciuta dall'ordinamento giuridico, ma dallo stesso non regolamentata in modo da determinarne esattamente competenze e relativi confini.

Non può negarsi che accanto agli esperti in materia fiscale e tributaria comunemente conosciuti, quali i dottori commercialisti e i ragionieri collegiati, vi sono altri professionisti iscritti in albi, elenchi e ruoli, quali gli avvocati, i procuratori legali, i periti ed esperti camerali in tributi, i consulenti del lavoro, i revisori contabili, che sono esperti in materia fiscale e tributaria in quanto la legge riconosce loro il possesso della specifica professionalità.

In particolare i periti ed esperti in tributi iscritti nei ruoli esistenti presso le Camere di commercio sono obbligati alla tenuta del repertorio della clientela al pari dei dottori commercialisti e dei ragionieri collegiati

(decreto ministeriale 27 settembre 1989). Tutti i sunnominati professionisti sono inquadrati nel codice di attività 74.12.C mentre i dottori commercialisti ed i ragionieri collegiati sono rispettivamente previsti dai codici di attività 74.12.A e 74.12.B. Infine la legge n. 413 del 1992 all'articolo 78 riconosce il diritto dei consulenti tributari ad apporre il visto di conformità al pari dei dottori commercialisti e ragionieri collegiati.

In questa situazione appare di tutta evidenza l'opportunità di provvedere ad una sistemazione complessiva di tutta la normativa arrivando ad una definizione, a tutti gli effetti, della professione dei consulenti tributari che tenga conto di quanto non solo avviene nella pratica quotidiana, ma è già, come si è detto, previsto in numerose disposizioni di legge.

Si tratta, in definitiva, di procedere rapidamente all'istituzione dell'Albo professionale che regolarizzi e tuteli i professionisti già operanti nel settore e le regole di accesso.

Su questo argomento sono intervenute autorevoli personalità del mondo giuridico.

Si segnalano in particolare le opinioni dei professori Marongiu e Uckmar (in *Diritto e pratica tributaria* I, 1993, n. 2 - pagg. 386 e segg.) e del professor Francesco Galgano (in *Professioni intellettuali*, Impresa e Società, Padova 1991).

Tali autorevoli interventi oltre a fare il punto su una situazione complessa e delicata concordano sulla necessità di un riordino della materia, escludendo che le categorie operanti nel settore della consulenza tributaria, già organizzati in albi professionali (dottori commercialisti e ragionieri collegiati) possano vantare un diritto di esclusiva nell'esercizio di tale professione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di intervenire in modo definitivo sulla questione con una regolamentazione per l'accesso futuro e, mediante una norma

transitoria, per la regolarizzazione di quanti a vario titolo, prestano consulenza tributaria con competenza ed iscrizione in elenchi di pubblica rilevanza.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

**ISTITUZIONE DELL'ALBO
PROFESSIONALE DEI CONSULENTI
TRIBUTARI**

Art. 1.

(Titolo professionale)

1. Il titolo di «Consulente tributario» spetta esclusivamente a coloro che in possesso di titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, lo abbiano superato e siano iscritti nell'Albo o nell'elenco speciale, e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13.

2. L'esercizio della professione di consulente tributario spetta esclusivamente agli iscritti nell'Albo professionale.

3. Gli iscritti nell'Albo professionale possono esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 2.

(Albo della circoscrizione territoriale)

1. È istituito in ogni provincia l'Albo professionale dei consulenti tributari.

2. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la professione almeno venti consulenti tributari è istituito, con sede nel comune capoluogo, un Collegio professionale retto da un Consiglio.

3. Se il numero di consulenti tributari è inferiore a venti gli stessi sono iscritti nell'Albo di un collegio vicino con deliberazione del Consiglio nazionale.

Art. 3.

(Oggetto della professione)

1. Al consulente tributario è riconosciuta specifica competenza nelle materie tributarie ed amministrative.

2. In particolare, formano oggetto della professione del consulente tributario le seguenti attività:

a) la consulenza, l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria;

b) la tenuta, con relativi adempimenti civilistici e tributari, delle contabilità obbligatorie ai sensi di legge e le relative dichiarazioni;

c) le funzioni ad esso delegate su incarico del giudice in materia di perizie e consulenze tecniche.

3. Le attribuzioni di cui al presente articolo non pregiudicano l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale.

Art. 4

(Esame di abilitazione)

1. Le condizioni di ammissione all'esame di abilitazione allo svolgimento della professione di consulente tributario saranno disciplinate con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Nell'emanazione delle norme di cui al comma 1 si dovrà considerare la necessità di prevedere:

a) una prova scritta e orale sulle seguenti materie: ragioneria, diritto tributario, economia, analisi aziendale;

b) un periodo di praticantato obbligatorio presso un consulente tributario della durata non inferiore ad un biennio;

c) l'impossibilità di svolgere tale periodo di praticantato contemporaneamente ad

alcuna attività di prestazione di lavoro dipendente;

d) una sessione di esami annuali e la data della stessa.

Art. 5.

(Abuso del titolo professionale)

1. La violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 3, relative all'uso del titolo o all'esercizio della professione, sono punite rispettivamente a norma degli articoli 498 e 348 dal codice penale e delle altre disposizioni in materia.

Art. 6.

(Incompatibilità)

1. L'esercizio della professione di consulente tributario è incompatibile:

a) con la qualifica di imprenditore commerciale e di amministratore unico di società aventi per oggetto o che svolgano attività commerciale;

b) con la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società di qualsiasi forma aventi per oggetto e che svolgano attività commerciali con eccezione per le società semplici e associazioni tra professionisti e per le società di revisione e certificazione di bilancio;

c) con l'esercizio dell'attività di agente di cambio, ricevitore del lotto o di altri giochi o scommesse, di agente di assicurazioni, di esattore di tributi e di incaricato di gestioni esattoriali e con l'esercizio di attività di rappresentante, mediatore, ausiliario del commercio;

d) con la sussistenza di lavoro subordinato pubblico o privato escluso l'insegnamento.

2. Chi si trova in una delle condizioni di incompatibilità previste dal comma 1 è iscritto nell'elenco speciale sino a quando perdura lo stato incompatibilità.

Art. 7.

(Requisiti morali)

1. L'iscrizione all'Albo dei consulenti tributari o nell'elenco speciale è consentita soltanto a coloro che abbiano superato l'esame di Stato, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, siano di specchiata integrità morale professionale ed osservino i doveri di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Doveri professionali)

1. La professione di consulente tributario deve essere esercitata con l'osservanza delle norme della presente legge e della deontologia professionale, con diligenza, probità, dignità e con spirito di colleganza.

2. Il consulente tributario ha il dovere di curare il proprio aggiornamento professionale frequentando corsi e seminari.

3. Il consulente tributario evita sotto qualsiasi forma diretta ed indiretta i richiami pubblicitari ed è tenuto all'osservanza della tariffa professionale.

Art. 9.

(Vigilanza sull'esercizio della professione)

1. La vigilanza sull'esercizio della professione dei consulenti tributari spetta ai Consigli dei collegi provinciali ed al Consiglio nazionale.

Art. 10.

(Obbligo del segreto professionale)

1. Il Consulente tributario ha l'obbligo del segreto professionale.

CAPO II

ALBO ED ELENCO SPECIALE
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Art. 11.

(Albo ed elenco speciale)

1. Il Consiglio del collegio cura la tenuta dell'Albo dei consulenti tributari e dell'elenco speciale dei non esercenti la professione.

2. L'Albo e l'elenco speciale di cui al comma 1 sono pubblici e devono contenere per ogni iscritto il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza, la data ed il titolo di iscrizione; l'Albo deve inoltre contenere l'indirizzo dello studio professionale e per gli iscritti nell'elenco speciale l'indirizzo di residenza; l'Albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e con un indice alfabetico; nell'Albo potranno essere indicate altre iscrizioni alle quali l'iscritto sia abilitato da norme di legge.

3. L'Albo dei consulenti tributari e l'elenco speciale sono riprodotti a stampa ogni anno entro il primo trimestre ed inviati in duplice copia:

a) al Ministero di grazia e giustizia;
b) al Ministero delle finanze;
c) al Consiglio nazionale dei consulenti tributari;

d) all'Autorità giudiziaria locale;

e) agli enti regionali e pubbliche amministrazioni e precisamente:

1) al presidente della Regione e al prefetto della provincia;

2) alle commissioni tributarie della circoscrizione, al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 12.

(Condizioni per l'iscrizione all'Albo)

1. Per l'iscrizione all'Albo dei consulenti tributari è necessario:

a) essere cittadini della Comunità europea ovvero cittadino di altro Stato estero che garantisca condizioni di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere in possesso di titolo di studio ad indirizzo tributario-amministrativo nel rispetto delle direttive comunitarie, da individuarsi con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di consulente tributario;

e) avere residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;

f) non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che ai sensi dell'articolo 56 determinerebbero la radiazione dall'Albo.

Art. 13.

(Norme transitorie di iscrizione all'Albo)

1. Hanno diritto all'iscrizione all'Albo dei consulenti tributari, se in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), e), ed f) dell'articolo 12, coloro che:

a) sono iscritti negli elenchi degli esperti in tributi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed esercitano l'attività professionale da almeno un triennio;

b) sono in possesso di un diploma di laurea in discipline economico-giuridiche o di un diploma di scuola media superiore nelle stesse materie ed esercitano l'attività professionale da almeno un quinquennio;

c) sono in possesso di un diploma di scuola media superiore ed esercitano l'attività professionale da almeno un decennio.

2. Il requisito di esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 è quello posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Provvedimenti inerenti alla tenuta dell'Albo ed elenco speciale)

1. Il Consiglio del collegio provvede per la tutela dell'Albo dei consulenti tributari e dell'elenco speciale:

- a) all'iscrizione;
- b) al trasferimento;
- c) alla accettazione della rinuncia;
- d) alla cancellazione;
- e) alla reiscrizione;
- f) alla sospensione;
- g) alla radiazione.

Art. 15.

(Accertamenti del Consiglio del collegio)

1. Per accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 e l'insussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 6 della presente legge, il Consiglio del collegio assume le debite informazioni.

2. Il Consiglio del collegio, in ogni caso, ai fini di cui al comma 1, deve richiedere il certificato del casellario giudiziario di chi domanda la iscrizione o dell'iscritto, nonché copia delle sentenze civili e penali, ovvero di atti e provvedimenti che riguardino lo stesso soggetto, a norma dell'articolo 165 del codice di procedura penale.

Art. 16.

(Iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nell'Albo dei consulenti tributari o nell'elenco speciale è presentata al Consiglio del collegio nella cui provincia il richiedente ha la residenza anagrafica e deve essere corredata dalla documentazione idonea a comprovare l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 12 della presente legge, nonché dell'avvenuto

superamento dell'esame di Stato, o della documentazione attestante le condizioni di cui all'articolo 13.

2. Nella domanda di iscrizione all'Albo il richiedente deve, tra l'altro, dichiarare di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla presente legge e di impegnarsi a darne notizia al Collegio entro trenta giorni dalla data d'insorgenza della condizione d'incompatibilità.

Art. 17.

(Trasferimento)

1. Il consulente tributario che trasferisce la sua residenza in altra circoscrizione deve chiedere l'iscrizione all'Albo o all'elenco speciale del collegio di appartenenza a norma dell'articolo 2.

2. Al fine di cui al comma 1 deve munirsi del nulla osta del Consiglio del collegio presso il quale è iscritto e presentare domanda al Consiglio del collegio presso il quale si trasferisce.

3. Il nulla osta non può essere rilasciato all'iscritto che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'esercizio professionale, o che non sia in regola con il pagamento dei contributi.

4. Il Consiglio del collegio al quale è stata presentata la domanda di iscrizione per trasferimento richiede al Consiglio del collegio di provenienza, il quale deve trasmetterlo entro trenta giorni, il fascicolo personale dell'interessato.

5. In caso di accoglimento della domanda di trasferimento, il richiedente viene iscritto con l'anzianità che aveva nell'Albo o nell'elenco speciale di provenienza dal quale è cancellato con effetto dalla data della sua nuova iscrizione, su comunicazione del Consiglio del collegio che l'ha deliberata.

Art. 18.

(Cancellazione)

1. Oltre che nel caso di rinuncia all'iscrizione, la cancellazione dall'Albo dei consu-

lenti tributari o dall'elenco speciale è pronunciata dal Consiglio del collegio, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica:

- a) nei casi di incompatibilità;
- b) quando sia venuto a mancare alcuno dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12, salvi i casi di radiazione;
- c) quando l'iscritto si sia reso comunque irreperibile;
- d) quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione entro un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento dei contributi previsti dalla presente legge.

2. La cancellazione, salvo che nel caso di rinuncia o di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

3. La deliberazione del Consiglio del collegio è notificata entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale.

4. In caso di irreperibilità, la notificazione di cui al comma 3 avviene mediante affissione nell'albo pretorio del tribunale e nella sede del Collegio.

5. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso, avverso la cancellazione dall'Albo o dall'elenco speciale, al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

6. Il ricorso di cui al comma 5 ha effetto sospensivo.

Art. 19.

(Reiscrizione)

1. Chi è stato cancellato dall'Albo dei consulenti tributari o dall'elenco speciale può ottenere la reiscrizione qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, nonchè la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione.

2. Colui che dopo la cancellazione dall'Albo o dall'elenco speciale ottiene la reiscrizione conserva l'anzianità derivante

dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione.

Art. 20.

(Deliberazione sulle domande d'iscrizione, trasferimento e rinuncia)

1. Il Consiglio deve deliberare i provvedimenti per la tutela dell'Albo e dell'elenco speciale di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 14 nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

2. Il Consiglio non può deliberare il rigetto della domanda in applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge se non dopo aver sentito il richiedente.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono motivate e notificate, entro quindici giorni, all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione. Contro di esse l'interessato o il procuratore della Repubblica possono presentare ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

4. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel comma 1, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide nel merito.

CAPO III

ASSEMBLEE DEI COLLEGI

Art. 21.

(Assemblea del Collegio)

1. L'Assemblea del Collegio:

a) può deliberare l'istituzione di un collegio di revisori; tale istituzione è obbligatoria se il numero degli iscritti è superiore a cento;

b) elegge il Consiglio del collegio, e ove sia previsto il collegio dei revisori;

provvede alla sostituzione di consiglieri nei casi previsti dall'articolo 39;

c) discute ed approva il conto consuntivo e quello preventivo;

d) tratta argomenti attinenti all'esercizio ed agli interessi della professione.

Art. 22.

(Modalità di convocazione)

1. Le assemblee sono convocate, a cura del presidente del Consiglio del collegio, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'avviso è spedito a tutti gli iscritti aventi diritto di partecipare all'assemblea, a norma del successivo articolo 23, almeno quindici giorni prima di quello dell'adunanza, con lettera raccomandata, ed è affisso nella sede del Collegio professionale per tutta la durata anzidetta.

3. L'avviso di convocazione dell'assemblea di cui all'articolo 25 dovrà essere spedito almeno quindici giorni prima di quello dell'adunanza, con le stesse modalità previste dal comma 2.

4. L'avviso di convocazione dell'assemblea per la trattazione delle materie di cui alla lettera c) dell'articolo 21 deve contenere anche l'indicazione della data della seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Art. 23.

(Partecipazione all'assemblea)

1. Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti gli iscritti nella prima sezione dell'Albo, ad esclusione di coloro che risultino sospesi dall'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 55.

2. Gli iscritti nell'elenco speciale hanno diritto a partecipare all'Assemblea unicamente per la trattazione degli argomenti di cui alla lettera c) dell'articolo 21.

Art. 24.

(Presidenza e segreteria dell'assemblea)

1. Il presidente ed il segretario del Consiglio del Collegio o chi ne fa le veci, a norma dell'articolo 34, sono rispettivamente il presidente ed il segretario dell'assemblea.

Art. 25.

(Assemblea per l'elezione del Consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti)

1. L'assemblea per l'elezione del Consiglio del collegio e, se del caso, del collegio dei revisori dei conti, deve essere convocata non oltre la data di scadenza del triennio di durata del Consiglio in carica.

2. L'assemblea per l'elezione del Consiglio del collegio e del collegio dei revisori è validamente costituita con la partecipazione di almeno un terzo degli iscritti all'Albo degli esercenti la libera professione.

3. L'assemblea, nei casi predetti, si svolge mediante la costituzione di un seggio elettorale composto dal presidente, dal segretario e da due scrutatori scelti dall'assemblea fra gli iscritti presenti aventi diritto al voto.

4. Costituito il seggio elettorale, il presidente dà inizio alle operazioni di voto.

Art. 26.

(Operazioni di voto)

1. Il voto è segreto; non è ammesso il voto per delega.

2. In caso di omonimia l'elettore dovrà indicare anche il nome e, ove ciò non sia sufficiente all'identificazione, l'anno di nascita.

3. Il presidente del seggio accerta l'identità dell'elettore.

4. Liste di candidati, comprendenti al massimo un numero di proposti pari al numero dei consiglieri e dei revisori da eleggere, possono essere presentate da

parte di gruppi di iscritti costituiti da almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto, i quali dovranno far autenticare dal segretario del Collegio le loro firme di presentazione. Per i collegi con un numero di iscritti inferiore a 50 occorrono non meno di cinque firme, per i collegi con un numero di iscritti superiore a 300 sono sufficienti 30 firme.

5. I presentatori di una lista non possono presentare altra lista.

6. I candidati compresi nelle liste dovranno possedere il requisito di cui all'articolo 32 ed apporre la propria firma autenticata, ai sensi del comma 4, alla lista, in segno di accettazione formale della propria candidatura.

7. Le liste di cui ai commi precedenti devono essere presentate al Consiglio del collegio almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.

8. A cura del Consiglio del collegio devono essere predisposte schede contenenti, in separate colonne, le liste presentate a norma del comma 7, nonché una colonna in bianco contenente tante righe quanti sono gli eleggibili. Non è consentito impiegare per la votazione schede diverse.

9. Il voto si esprime apponendo un segno di croce innanzi ai cognomi dei candidati prescelti, ancorchè compresi in liste diverse, ovvero scrivendo il cognome di eleggibili non compresi nelle liste.

10. Le schede votate, contenenti un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri o revisori da eleggere, sono nulle.

11. Il voto deve essere espresso in maniera da assicurarne la segretezza.

12. La scheda ripiegata è riconsegnata al presidente del seggio, il quale, dopo aver fatto prendere nota, nell'elenco degli iscritti aventi diritto a voto, del nome del votante, la depone nell'urna.

13. Il seggio elettorale rimarrà aperto un giorno, due giorni o tre giorni, secondo che gli iscritti all'albo siano in numero fino a 100, da 101 a 500, o oltre i 501, per la durata di cinque ore al giorno dall'inizio delle votazioni.

14. Nel caso che la votazione duri più di un giorno, il presidente del seggio, con l'assistenza del segretario e degli scrutatori, dovrà, al termine delle operazioni di ogni giornata, procedere alla chiusura delle urne ed assicurare la custodia e la sorveglianza delle stesse e del materiale elettorale fino alla riapertura delle operazioni di voto nel giorno seguente.

15. terminate le operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli iscritti presenti che ancora non lo avessero fatto, dichiara chiusa la votazione e, in base al numero dei votanti, accerta la validità o meno dell'assemblea ai sensi del comma 2 dell'articolo 25.

Art. 27.

(Operazioni di scrutinio)

1. Il presidente, assistito dagli scrutatori, constatata la validità dell'assemblea, procede pubblicamente alle operazioni di scrutinio con la formazione delle graduatorie dei candidati in base ai voti validamente conseguiti. Per il computo della maggioranza nelle votazioni non si tiene conto delle schede bianche o nulle.

2. Formata la graduatoria, il presidente ne dichiara il risultato e proclama gli eletti.

3. Sono eletti i candidati che in ordine di graduatoria hanno conseguito il maggior numero di voti.

4. A parità di voti ha la preferenza il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

5. Il presidente del seggio deposita il verbale e tutto il materiale elettorale presso la segreteria del Collegio.

6. I risultati delle elezioni devono essere trasmessi, entro quindici giorni, al Consiglio nazionale, al Ministero di grazia e giustizia ed alla Procura della Repubblica.

Art. 28.

(Reclami contro i risultati delle elezioni)

1. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo motivato

direttamente al Consiglio nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avvenuta proclamazione.

Art. 29.

*(Assemblea per l'approvazione
dei conti)*

1. L'assemblea per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e di quello preventivo ha luogo entro il primo quadrimestre di ogni anno.

2. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti all'Albo ed all'elenco speciale e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi.

Art. 30.

(Altre assemblee)

1. Le assemblee per la trattazione delle materie di cui alla lettera *d)* dell'articolo 21 sono convocate ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e, senza indugio, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un ventesimo degli aventi diritto al voto e, comunque, da non meno di cinque iscritti.

2. Per la validità di costituzione dell'assemblea valgono le norme di cui all'articolo 29.

CAPO IV

CONSIGLIO DEL COLLEGIO

Art. 31.

(Elezioni e composizione)

1. Il Consiglio del collegio è eletto dall'assemblea degli iscritti all'Albo degli eser-

centi la professione di consulente tributario ed è composto di un numero di componenti pari a:

- a) cinque, se il numero degli iscritti non supera i cinquanta;
- b) sette, se supera i cinquanta ma non i cento;
- c) nove, se supera i cento ma non i trecento;
- d) undici se supera i trecento ma non i cinquecento;
- e) quindici, se supera i cinquecento.

Art. 32.

(Eleggibilità)

1. Sono eleggibili a componenti del Consiglio del collegio gli iscritti nell'Albo e nell'elenco speciale che abbiano una anzianità di iscrizione non inferiore a tre anni.

2. La norma di cui al comma 1 non si applica per la prima elezione dei Consigli dei collegi.

Art. 33.

(Durata del Consiglio)

1. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente per un solo triennio; nei collegi con non più di cento iscritti alla data del 31 dicembre precedente l'elezione, non vi è limite alla rieleggibilità anche oltre due trienni consecutivi.

2. Fino alla costituzione del nuovo Consiglio rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 34.

(Cariche del Consiglio)

1. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Il presidente ha la rappresentanza del Collegio.

3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizioni nell'Albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

5. In mancanza del segretario, ne fa le veci altro consigliere designato dal Consiglio.

Art. 35.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Sono eleggibili a revisori dei conti gli iscritti nell'Albo che abbiano anzianità di iscrizione non inferiore a tre anni.

2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Per l'elezione dei revisori dei conti valgono, in quanto compatibili, le norme previste dall'articolo 27.

4. Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi.

5. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto da quello di essi che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

6. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per un solo triennio.

7. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea di cui all'articolo 29.

Art. 36.

(Attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio esercita, nella circoscrizione territoriale del collegio, le funzioni ed i compiti stabiliti nell'articolo 9 ed in particolare:

a) vigila per il mantenimento della indipendenza e del decoro professionale, per l'osservanza delle leggi che regolano l'attività professionale;

b) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni secondo le norme della presente legge;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) vigila per la tutela del titolo professionale e per il legale esercizio delle funzioni professionali;

d) esercita la funzione disciplinare;

e) promuove le iniziative intese al perfezionamento della professione;

f) interviene, su richiesta delle parti, per comporre le contestazioni insorte, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nonchè tra gli iscritti ed i loro clienti;

g) dà pareri sulla liquidazione di competenze ed onorari, in osservanza alla tariffa professionale;

h) provvede all'amministrazione dei beni ed alla gestione finanziaria del Collegio, redige annualmente il conto preventivo ed il conto consuntivo che dovranno essere inviati a tutti gli iscritti con l'avviso di convocazione dell'assemblea che li dovrà approvare;

i) cura e tutela gli interessi professionali degli iscritti e della categoria con ogni opportuna iniziativa;

l) designa il candidato per l'elezione del Consiglio nazionale e del Collegio nazionale dei revisori;

m) designa i rappresentanti del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

n) delibera la convocazione delle assemblee;

o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

p) determina, entro i limiti necessari a coprire le spese del Collegio la misura del contributo annuale per l'iscrizione all'Albo, nonchè del contributo annuale per l'iscrizione nell'elenco speciale e dei diritti per il rilascio di certificati, copie e tessere, e dei pareri sulla liquidazione di competenze ed onorari;

q) nomina, nelle circoscrizioni giudiziarie in cui non ha sede il Collegio, una delegazione di uno o più iscritti all'Albo che rappresenti il Consiglio, nei rapporti con l'autorità giudiziaria ed amministrativa;

r) nomina, ove lo ritenga opportuno, commissioni consultive;

s) provvede a quanto altro stabilito dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 37.

(Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta ogni due mesi a cura del presidente del Collegio e deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

2. La convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata ai consiglieri, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica, almeno ventiquattro ore prima.

3. Le riunioni sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci e per la loro validità occorre la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità il voto del presidente o di chi ne fa le veci determina la maggioranza. Le nomine delle cariche in seno al Consiglio devono essere deliberate con voto segreto.

5. Il verbale delle riunioni, redatto e firmato a cura del segretario, è sottoposto alla firma del presidente ed alla approvazione del Consiglio.

Art. 38.

(Decadenza dalla carica di consigliere)

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per quattro volte in un anno, alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio con deliberazione da notificarsi all'interessato e da comunicarsi al Consiglio nazionale.

Art. 39.

(Sostituzione dei consiglieri)

1. I consiglieri che sono venuti a mancare durante l'anno per morte, dimissioni,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decadenza o per altra causa, vengono sostituiti con i primi candidati non eletti.

2. I consiglieri subentranti di cui al comma 1 rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

3. Se viene a mancare durante l'anno più della metà dei componenti del Consiglio, il presidente, o chi ne fa le veci, deve convocare, entro sessanta giorni, l'assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio; durante questo periodo assume, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per assicurare il normale funzionamento del Collegio.

4. Le sostituzioni dei consiglieri devono essere comunicate entro quindici giorni al Consiglio nazionale.

Art. 40.

(Scioglimento del Consiglio)

1. Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non è in grado di funzionare o se ricorrono altri gravi motivi il Consiglio può essere sciolto.

2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale.

CAPO V

CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 41

(Sede, composizione e durata del Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale dei consulenti tributari è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia ed ha sede in Roma.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Esso è composto da quindici membri che abbiano una anzianità di almeno tre anni di iscrizione nella prima sezione dell'Albo e non sono rieleggibili per più di un triennio consecutivo, tale norma non si applica per la prima elezione del Consiglio nazionale.

3. I componenti del Consiglio nazionale durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data indicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia che dà notizia della proclamazione degli eletti.

4. Il Consiglio nazionale è sottoposto direttamente alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia che lo può sciogliere con provvedimento motivato indicando nuove elezioni ai sensi dell'articolo 43.

Art. 42.

(Incompatibilità)

1. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere del Collegio provinciale.

Art. 43.

(Elezione del Consiglio nazionale)

1. I componenti il Consiglio nazionale sono eletti dai consigli dei Collegi.

2. Ogni Consiglio del collegio non può designare più di un candidato.

3. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti nell'Albo o frazione di cinquanta fino a duecento iscritti ed un voto ogni cento iscritti in più o frazioni di cento.

4. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

5. Ogni Consiglio del collegio comunica il risultato della votazione indicando il numero degli iscritti nell'Albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'Albo e la data di nascita del candidato designato ad una commissione nominata dal Ministro di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grazia e giustizia e composta da un magistrato di corte di appello che la presiede, e da due consulenti tributari, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi quindici.

6. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

7. I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni. La decorrenza della nomina si computa dalla data risultante dal *Bollettino ufficiale* di cui al comma 6 che dà notizia della proclamazione degli eletti.

8. I Consigli dei collegi devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.

9. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente

Art. 44.

(Cariche)

1. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere, nonché, se lo ritiene opportuno, un vice presidente aggiunto ed un vice segretario.

2. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio nazionale.

Art. 45.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale:

a) esercita la vigilanza sul regolare funzionamento dei Collegi circoscrizionali, ai quali può anche chiedere gli atti e le notizie che ritiene opportuno;

b) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dei collegi in materia di iscrizione e di cancellazione dall'Albo e

dall'elenco speciale, in materia disciplinare, nonchè sui reclami relativi alle elezioni dei Consigli dei collegi;

c) cura e tutela, a livello nazionale, gli interessi professionali degli iscritti; favorisce le iniziative volte alla valorizzazione della professione anche mediante il coordinamento e la promozione dell'attività dei Collegi;

d) delibera sulla costituzione dei Collegi circoscrizionali;

e) decide sui conflitti di competenza tra i Consigli dei collegi circoscrizionali;

f) studia e segnala agli organi competenti innovazioni e riforme legislative o regolamentari nelle materia che interessano la professione;

g) designa i rappresentanti del Consiglio nazionale presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; pubblica l'organo di stampa della categoria e ne nomina il direttore responsabile;

h) indice periodicamente congressi di interesse professionale e culturale nonchè attinenti ad interessi nazionali, ne cura l'organizzazione e stabilisce le norme per il loro funzionamento;

i) promuove e partecipa ad iniziative attinenti gli interessi professionali ed economici nazionali;

l) promuove la soluzione delle questioni concernenti gli interessi morali, culturali e professionali della categoria;

m) determina la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti agli albi e agli elenchi, per le spese del suo funzionamento;

n) nomina, ove lo ritenga opportuno, commissioni consultive;

o) provvede a quant'altro stabilito dalla legge e dai regolamenti.

Art. 46.

(Riunioni del Consiglio nazionale)

1. Per le adunanze del Consiglio nazionale si applicano le norme previste dall'articolo 37.

Art. 47.

(Decadenza della carica)

1. Il consigliere nazionale che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte in un anno alle riunioni del Consiglio decade dalla carica.

2. La decadenza è dichiarata dal Ministro di grazia e giustizia su segnalazione del Consiglio nazionale.

Art. 48.

(Sostituzione dei Consiglieri)

1. Per la sostituzione dei componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi causa, si procede ad elezioni suppletive da parte dei Consigli del collegio che avevano designato il componente da sostituire.

2. Il consigliere così eletto, resta in carica per il residuo periodo di durata del Consiglio nazionale.

3. Se per qualsiasi causa viene a mancare più della metà dei componenti il Consiglio nazionale, questo si intende decaduto nella sua totalità ed il presidente deve darne immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia, il quale provvederà ad indire la nuova elezione ai sensi del precedente articolo 43.

Art. 49.

(Notificazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale)

1. Le decisioni del Consiglio nazionale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 45 devono essere comunicate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni, agli interessati, al procuratore della Repubblica competente per territorio, al Consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione e al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 50.

*(Ricorso avverso le deliberazioni
del Consiglio nazionale)*

1. Le decisioni del Consiglio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nell'albo, nonchè in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competente per territorio.

3. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

4. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Art. 51.

(Collegio nazionale dei revisori)

1. Il Collegio nazionale dei revisori è composto da tre revisori effettivi e due supplenti, eletti con le modalità di cui all'articolo 43.

2. I voti espressi sono raggruppati su scala nazionale e risulteranno eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

3. I revisori devono avere i requisiti di cui all'articolo 35.

4. Il presidente del seggio elettorale, di cui all'articolo 43, entro dieci giorni, comunica il risultato delle operazioni di voto al Ministero di grazia e giustizia allegando il relativo verbale; il Ministero, accertata la

regolarità delle votazioni, forma la graduatoria e proclama eletti i primi cinque candidati con il maggior numero di voti ottenuti: i primi tre quali revisori effettivi e gli altri due quali revisori supplenti.

5. A parità di voti ha la preferenza il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

6. Il Collegio è presieduto dal membro effettivo che ha avuto più voti all'atto della nomina, o dal più anziano per iscrizione all'albo, in caso di parità di voti.

7. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per un solo triennio.

8. A sostituire i revisori che siano venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria formata dal Ministero di grazia e giustizia che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, in mancanza si procede ad elezioni suppletive; il revisore così eletto, resta in carica per il residuo periodo di durata del collegio dei revisori.

9. Il collegio nazionale dei revisori dei conti ha il solo compito di controllare la gestione dei fondi e la verifica dei bilanci predisposti dal Consiglio nazionale.

CAPO VI

FUNZIONE DISCIPLINARE

Art. 52.

(Oggetto del potere disciplinare)

1. Formano oggetto del potere disciplinare le infrazioni, da parte degli iscritti all'albo ed all'elenco, alle regole di condotta professionale e morale di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge.

Art. 53.

(Azione disciplinare)

1. Il Consiglio del collegio inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta

dell'interessato, dopo l'esame dei fatti direttamente acquisiti o oggetto di esposto, ovvero su richiesta del procuratore della Repubblica.

2. L'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado dà immediatamente notizia al Consiglio del collegio presso cui il consulente tributario è iscritto, di ogni procedimento in corso e di ogni provvedimento giudiziale che, a norma della presente legge, possa dar luogo a procedimento disciplinare a suo carico.

3. La competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio del collegio presso il quale è iscritto il consulente tributario soggetto ad azione disciplinare.

4. Se questi è componente di un Consiglio del collegio, la competenza a procedere disciplinarmente nei suoi confronti spetta al Consiglio del collegio della sede di corte di appello determinato dal Consiglio nazionale.

Art. 54.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari applicabili sono le seguenti:

a) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa ed è dato con lettera del presidente del Consiglio del collegio;

b) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la trasgressione accertata;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non superiore a due anni, fermo quanto stabilito nel comma 3 del successivo articolo 55;

d) la radiazione dall'albo.

2. Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, quando definitive, debbono essere affisse per quindici giorni consecutivi presso la sede del Consiglio del collegio.

Art. 55.

(Sospensione)

1. Il Consiglio del collegio può irrogare la sospensione, sentito l'interessato, nei

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale importano la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per la durata non superiore a tre anni;

b) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

c) la morosità per oltre sei mesi nel pagamento dei contributi previsti dalla presente legge.

3. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo; nel caso di cui alla lettera c) vale quanto previsto al comma 1, lettera d), dell'articolo 18.

4. Il consulente tributario al quale sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza entro il biennio successivo.

Art. 56.

(Radiazione)

1. La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità professionale.

2. Importano la radiazione di diritto dall'Albo e dall'elenco speciale:

a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 380 e 381 del codice penale.

Art. 57.

*(Giudizio disciplinare dopo
il giudizio penale)*

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, l'iscritto che sia stato

sottoposto a procedimento penale anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto a *procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto della imputazione salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.*

2. Si osserva nel procedimento disciplinare l'articolo 28 del codice di procedura penale.

Art. 58.

(Istruttoria nel procedimento disciplinare)

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio per essere sentito, anche assistito da un legale.

2. L'invito deve contenere l'indicazione sommaria del fatto per cui si procede e deve essere *comunicato mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno trenta giorni prima del giorno della comparizione.*

3. L'interessato può presentare memorie scritte sino al momento della comparizione avanti il Consiglio, o anche successivamente. In questo caso il Consiglio può assegnare un nuovo termine non più prorogabile se non per gravi motivi.

Art. 59.

(Astensione e ricusazione)

1. I membri del Consiglio devono astenersi allorchè ricorrano, in quanto applicabili, i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

3. Se in conseguenza di quanto previsto ai commi 1 e 2, viene a mancare il numero di componenti il Consiglio per validamente deliberare, gli atti sono rimessi, senza indugio, al Consiglio costituito nella sede della corte di appello competente per territorio.

4. Se la maggioranza dei componenti del Consiglio costituito ai sensi del comma 3 si astiene o viene ricusata, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede di altra corte di appello.

Art. 60.

(Notificazione delle deliberazioni)

1. La deliberazioni sui provvedimenti disciplinari deve essere notificata agli interessati entro trenta giorni.

2. Entro lo stesso termine deve essere notificata al pubblico ministero, presso il tribunale della circoscrizione, la deliberazione disciplinare che importi l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettere c) e d), dell'articolo 54.

Art. 61.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni.

2. Nel caso previsto dall'articolo 58 il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale sulla decorrenza, sospensione ed interruzione della prescrizione.

Art. 62.

(Ricorso al Consiglio nazionale)

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le deliberazioni in materia disciplinare al Consiglio nazionale.

2. Il Consiglio nazionale può sospendere la efficacia del provvedimento, riesamina integralmente i fatti e la procedura seguita. Esso può, anche nel caso di ricorso presentato soltanto dall'interessato, deliberare una sanzione disciplinare più grave.

3. Qualora la sanzione disciplinare si riferisca a più consulenti tributari, gli effetti del ricorso sono limitati all'interessato che lo ha proposto.

Art. 63.

(Reiscrizione dei radiati)

1. L'iscritto radiato può essere riammesso nell'Albo purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e se questo è derivato da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

2. Si applicano le disposizione della presente legge, in materia d'iscrizione all'Albo ed all'elenco speciale.

CAPO VII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

Art. 64.

(Criteri per la determinazione)

1. I criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai consulenti tributari, sono stabilite con apposita tariffa da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia sentito il Consiglio nazionale. I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni; tenendo conto altresì della sede, dell'urgenza, delle responsabilità assunte e dei risultati conseguiti.

Art. 65.

(Verbali di conciliazione)

1. I verbali di conciliazione tra i consulenti tributari ed i loro clienti in materia di

compensi professionali, redatti alla presenza del presidente del Collegio o di un consigliere da lui delegato devono essere sottoscritti dalle parti interessate e rappresentano titoli esecutivi.

2. Gli stessi verbali di cui al comma 1 sono depositati nella cancelleria del tribunale competente, alla quale spetta il rilascio della copia in forma esecutiva.

CAPO VIII

DISPOSIZIONE GENERALI

Art. 66.

(Notificazione e comunicazioni)

1. Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata.

Art. 68.

(Disposizione finale)

1. La disposizione di cui all'articolo 13 ha carattere transitorio e si applica per soli sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.